



**COMUNE DI CIGLIANO**

**REGOLAMENTO  
PER IL FUNZIONAMENTO  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Dicembre 2005  
Rev. Novembre 2014**



## **INDICE**

Art. 1 - Composizione della Giunta

Art. 2 - Competenze

Art. 3 - Funzionamento

Art. 4 - Revoca degli Assessori

Art. 5 - Disposizioni finali



## **Art. 1 Composizione della Giunta**

1. La Giunta e' composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di **4** Assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilit , compatibilit  ed eleggibilit  a Consigliere comunale.
3. Possono essere nominati Assessori sia i Consiglieri comunali sia cittadini non facenti parti del Consiglio; la carica di Assessore non   incompatibile con quella di Consigliere comunale.
4. Il Sindaco assegna a ciascun Assessore funzioni ordinate organicamente per materia con riferimento al programma elettorale mediante delega scritta; delle deleghe rilasciate viene fatta comunicazione in Consiglio comunale
5. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.  
Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende istituzioni ed organismi interni ed esterni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ci  non compete loro per effetto della carica rivestita.
6. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilit  e compatibilit  dei propri componenti.
7. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validit  delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.
8. Gli Assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

## **Art. 2 Competenze**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Rientra altres  nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione e personale.

## **Art. 3 Funzionamento**

### **Attivit  della Giunta**

1. Nello svolgimento della propria attivit  la Giunta si uniforma al principio della collegialit .
2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unit  d'indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilit  delle decisioni.
3. La Giunta delibera sulle proposte di deliberazione predisposte dai Servizi ed Uffici, corredate dai prescritti pareri di regolarit  tecnica e/o contabile.
4. I risultati delle attivit  della Giunta possono essere deliberazioni, decisioni, punti di approfondimento da discutere in Consiglio comunale.
5. La Giunta, a norma del "regolamento di contabilit " definisce annualmente lo schema di bilancio che sottopone al Consiglio comunale per l'approvazione, inoltre come indicato dalla Legge, entro giugno presenta la relazione per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio precedente e a settembre relaziona sulla verifica degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi.

### **Riunioni**

6. La Giunta   convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vicesindaco o, in sua assenza, da un Assessore delegato dal Sindaco.



7. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
8. La Giunta si riunisce, di norma, settimanalmente e tutte le volte che lo ritenga opportuno o necessario il Sindaco.
9. La sede delle adunanze è di norma all'interno del palazzo comunale, ma per particolari esigenze, può essere anche in altro luogo; in tal caso, il Sindaco ne dà comunicazione al Segretario e ai componenti la Giunta.
10. La Giunta è convocata dal Sindaco, anche oralmente, proponendone gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta.
11. **Le sedute della Giunta non sono pubbliche, a discrezione del Sindaco, possono essere ammessi a partecipare ai lavori dirigenti e funzionari del comune al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.**

#### **Votazioni**

12. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; la votazione avviene **in modo palese**.
13. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi dai votanti.
14. **Nel numero fissato per la validità della adunanza non vanno computati gli Assessori presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi, o i parenti o affini entro il quarto grado abbiano interessi.** In particolare gli Assessori non possono intervenire alle riunioni, né prendere parte alle deliberazioni che riguardino appalti, contratti per l'affidamento di servizi che abbiano per oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente gli stessi o i loro coniugi od affini fino al quarto grado abbiano interessi.
15. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
16. Le deliberazioni concernenti valutazioni di persone vengono adottate a scrutinio segreto.

#### **Verbalizzazione delle sedute**

17. Il Segretario comunale redige i verbali delle sedute di Giunta, in essi sono contenuti: i punti in discussione, l'esito della discussione e il risultato delle votazioni a favore o contro ogni proposta.
18. I verbali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo sostituto e dal Segretario comunale.
19. Il Segretario comunale dovrà farsi sostituire quando la proposta di deliberazione o di decisione coinvolga interessi suoi o di parenti ed affini fino al quarto grado.

#### **Pubblicazione delle deliberazioni**

20. Le deliberazioni sono pubblicate all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, fatte salve diverse e specifiche disposizioni di legge.

### **Art. 4 Revoca degli Assessori**

1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, compreso il Vice Sindaco, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

### **Art 5 Disposizioni finali**

1. **Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello in cui la deliberazione con la quale è stato approvato è divenuta esecutiva.**
2. Una copia del presente Regolamento viene messo a disposizione dei cittadini per la consultazione, a richiesta e a proprie spese, possono ottenerne copia.